copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 1 di 13

N. R.G. 18529/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

IV SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott. Vittorio Serra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **18529/2019** promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. GUIDI LEONARDO e dell'avv. PALMA GIULIA, elettivamente domiciliato in VIA BRAMANTE N.56 61029 URBINO presso il difensore avv. GUIDI LEONARDO.

ATTORE

contro

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 2 di 13

[redacted] con il patrocinio dell'avv. MIRA MASSIMO, elettivamente domiciliato in L.GO KOLPING 2 39100 BOLZANO presso il difensore avv. MIRA MASSIMO.

SOCIETA' [redacted], con il patrocinio dell'avv. MIRA MASSIMO, elettivamente domiciliato in L.GO KOLPING 2 39100 BOLZANO presso il difensore avv. MIRA MASSIMO.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni facente parte del verbale d'udienza del 19 gennaio 2022.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, [redacted] e la SOCIETÀ [redacted], in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "*1. In via principale,* ***accertare e dichiarare che il progetto per la realizzazione di un edificio da adibire a casa famiglia per conto della società*** [redacted] ***a firma dell'Arch.*** [redacted] ***costituisce opera dell'architettura protetta dal diritto di autore ai sensi della Legge n. 633 del 1941****, la cui paternità ed i cui diritti di utilizzazione economica spettano esclusivamente al medesimo Arch.* [redacted] *2.* ***Accertare e dichiarare la violazione del diritto d'autore ad opera dei convenuti per plagio del progetto dell'Arch.*** [redacted] *alla luce di tutto quanto esposto in narrativa. 3.* ***Condannare, di conseguenza e per l'effetto, i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale*** *[…]* ***nonché del danno morale*** *che risulterà in corso di causa […]. 4.* ***Ordinare, di conseguenza e per l'effetto, la pubblicazione del dispositivo emanando*** *che accerti la paternità dell'opera in capo all'Architetto sul sito e*

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 3 di 13

sulla pagina Facebook della società [redacted] *nonché sui principali quotidiani locali della zona ove insiste il fabbricato per cui è causa, a cura e spese dei convenuti*."

Al riguardo, l'attore esponeva che, nel mese di gennaio 2018, la SOCIETÀ [redacted] si era rivolta alla società [redacted] chiedendo un preventivo per la realizzazione di un edificio da adibire a casa famigliare nel Comune di [redacted] comprensivo della progettazione architettonica preliminare e definitiva, allo stesso poi affidata dalla committente.

In particolare, il [redacted] asseriva di aver curato, dapprima, l'attività di ideazione dell'opera, e, successivamente, quella di effettiva progettazione, che lo avevano impegnato per un periodo complessivo di oltre sette mesi (gennaio – luglio 2018), nel corso del quale aveva predisposto sei diverse redazioni progettuali scambiate con la controparte.

Lamentava, tuttavia, l'attore che all'attività di consulenza come sopra svolta non aveva fatto seguito il formale conferimento dell'incarico alla società [redacted] per la concreta esecuzione dell'opera da lui progettata, e che, anzi, alcuni mesi dopo, aveva appreso dal sito web della SOCIETÀ [redacted] che quest'ultima, nel settembre 2019, aveva proceduto alla realizzazione dell'opera in questione, avvalendosi, però, di altra società e, soprattutto, facendo figurare l'altro convenuto Geom[redacted] quale progettista architettonico e direttore dei lavori.

L'attore, quindi, contestava alle controparti l'indebita appropriazione e l'illecito utilizzo del proprio elaborato progettuale che asseriva, per creatività e originalità, costituire opera di architettura meritevole di tutela ai sensi della Legge sul diritto d'autore, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno da lui sofferto in conseguenza della lesione dei propri diritti autorali, morali e di sfruttamento patrimoniale, sulla suddetta opera.

In via meramente subordinata, il [redacted] chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'indennizzo dovuto a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 4 di 13

Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, preliminarmente, contestavano la rappresentazione fattuale delineata dall'attore, negando, in particolare, di aver conferito alla società [redacted]. e, a fortiori, al [redacted] alcun incarico per la predisposizione del progetto e la realizzazione dell'opera per cui è causa.
Deducevano, invece. i convenuti che il manufatto de quo era stato progettato direttamente dalla stessa società convenuta con l'ausilio tecnico del geom. [redacted] senza violazione dei pretesi diritti autorali dell'attore.
Concludevano, pertanto, i convenuti chiedendo l'integrale rigetto delle domande avanzate da controparte.

All'udienza di comparizione, ex art. 183 c.p.c., del 5 marzo 2020, il Giudice assegnava alle parti i termini perentori di cui al VI comma della norma citata e, successivamente, disponeva c.t.u. volta ad accertare la tutelabilità, ai sensi della Legge sul diritto d'autore, del progetto redatto dall'Arch. [redacted] nonché l'eventuale sovrapponibilità dello stesso con quello a firma del Geom[redacted]
Infine, all'udienza del 19 gennaio 2022, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dall'attore siano, quantomeno in parte, meritevoli di accoglimento.

Occorre, in primo luogo, soffermarsi sulla pretesa tutelabilità, ai sensi della L. n. 633/1941, dello specifico progetto che, incontestatamente e, comunque, per tabulas (v. doc. nn. 3, 16-20c), risulta essere stato predisposto dall'Arch. [redacted].
Come noto, l'art. 1 della Legge sul diritto d'autore annovera, tra le opere suscettibili di tutela autorale, "*le **opere dell'ingegno** dotate di **carattere creativo** che appartengono*

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 5 di 13

[…] ***all'architettura***", individuando, così, nel carattere creativo il principale requisito che l'opera dell'ingegno deve soddisfare al fine di godere della tutela autorale.

Tale requisito, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito, è distinto da quello di originalità e novità assoluta, potendo questo sussistere anche in presenza di un atto creativo seppur minimo (*cfr. ex multis* Cassazione civile sez.I, 12/01/2018, n.658, secondo cui "*il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941 non coincide con quello di originalità e novità assoluta, richiedendosi soltanto un'espressione personale e individuale di un'oggettività riconducibile ad una delle categorie elencate da tale disposizione, sicché, essendo la protezione subordinata alla sola condizione che nell'opera sia riscontrabile un atto creativo, sia pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, la creatività non può essere esclusa per il solo fatto che l'opera consista in idee e nozioni semplici, già facenti parte del patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, se è vero che la creatività richiesta dall'art. 1 suddetto non deve necessariamente riguardare l'idea in sé, ma può riferirsi anche alla forma della sua espressione, con la conseguenza che la stessa idea può essere alla base di più opere d'autore, come accade spesso tra opere di artisti diversi, è anche vero, però, che queste ultime risultano normalmente differenti tra loro proprio a causa della particolare creatività soggettiva che ciascuno degli autori vi esprime, e che in quanto tale rileva ai fini del riconoscimento della protezione*").

Accanto al carattere creativo, l'opera dell'ingegno deve, in ogni caso, integrare il requisito della novità, essendo preclusa la tutela autorale rispetto ad opere che riproducano in modo diretto o fortemente evocativo un'opera altrui già esistente, ricorrendo, altrimenti, l'ipotesi di plagio.

Rispetto alle opere dell'architettura, in particolare, la tutela autorale può essere accordata non soltanto all'opera finita, ma anche ai suoi disegni o progetti, preliminari o definitivi, che soddisfino gli anzidetti requisiti.

Ciò premesso, in ragione della peculiarità tecnica della materia del contendere, in corso di causa è stata disposta c.t.u. volta ad accertare anzitutto, se, alla luce dei principi e presupposti *ut supra* delineati, il progetto dell'Arch. [redacted] fosse o meno dotato

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 6 di 13

dei requisiti necessari per essere ricompreso tra le opere dell'ingegno meritevoli di tutela autorale.

Al riguardo, occorre anzitutto osservare che, diversamente da quanto dedotto dai convenuti a sostegno dell'istanza di rinnovazione della c.t.u. e di sostituzione del perito per asserita violazione del principio del contraddittorio, nel caso di specie, non si ravvisano valide ragioni per accogliere la suddetta richiesta e, in ogni caso, per disattendere la relazione predisposta dal nominato CTU Arch. Mantovani.

Infatti, risulta, in primo luogo, che le parti e i rispettivi CTP hanno attivamente partecipato allo svolgimento delle operazioni peritali nel corso delle quali è stata loro assicurata ampia facoltà di redigere osservazioni tecniche alla bozza di c.t.u. (facoltà poi in concreto non sfruttata dal C.T.P. di parte convenuta Agazzani) e di cui l'Ausiliario del Giudice ha poi tenuto conto, unitamente agli altri elaborati progettuali versati in atti, fornendo ad esse esaurienti risposte in sede di predisposizione dell'elaborato definitivo.

Inoltre, non è in concreto configurabile la denunciata violazione dell'art. 121, c. V, CPI che parte convenuta ha semplicemente allegato in modo generico senza, tuttavia, fornirvi adeguato riscontro, omettendo, in particolare, di illustrare e dimostrare come le produzioni documentali operate in sede di perizia abbiano leso il suo diritto di difesa e, se rese ad essa preventivamente note, avrebbero avuto un incidenza causale sugli esiti delle indagini affidate al CTU, inducendo quest'ultimo a formulare conclusioni diverse da quelle, poi, definitivamente, rassegnate.

La relazione finale di c.t.u., risulta, quindi, completa e consona ai quesiti posti dal Giudice, esaustiva, immune da vizi logici e tecnici, e, conseguentemente, condivisibile in sede decisoria.

Detto questo, giova rilevare come il CTU, all'esito di verifiche e studi approfonditi e scrupolosi, abbia, *in primis*, riconosciuto che il progetto predisposto dall'Arch. [redacted] soddisfa i requisiti di creatività e novità richiesti dalla Legge sul diritto d'autore, affermando, testualmente, che : "*lo scrivente dopo avere visionato gli elaborati presenti in atti ritiene di poter definire* ***l'opera proposta dall'attore provvista di elementi di originalità e novità anche se paragonata al contesto abitativo in cui essa si inserisce****. […] Nello specifico si ritiene che gli elementi architettonici e distributivi sopra citati siano sufficienti per conferire una* ***spiccata personalità*** *all'edificio proposto*

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 7 di 13

da parte attrice. L'opera diventa originale anche per la modalità con cui l'architetto [redacted] *propone di risolvere la particolare funzione d'uso dell'edificio. Inoltre il contesto in cui viene pensata l'opera non presenta edifici con caratteristiche simili e sicuramente l'architettura proposta rappresenta un* ***grado di novità rispetto agli interventi realizzati anche in tempi più recenti***" (*cfr*. CTU pagg. 10-12).

Pertanto, sulla scorta delle motivate argomentazioni svolte dal CTU, l'opera di architettura in commento non costituisce unicamente il risultato imposto dal problema tecnico-funzionale che l'autore si era proposto di risolvere, ma, viceversa, presenta elementi di creatività considerati anche in base alla loro scelta, coordinamento e organizzazione, in rapporto al risultato complessivamente conseguito.

Affermata la riconducibilità del progetto redatto dall'Arch. [redacted] tra le opere di architettura meritevoli di tutela secondo la L. sul diritto d'autore, va altresì rilevato come il CTU, dopo aver correttamente definito la nozione di plagio e/o contraffazione di un'opera dell'ingegno e, segnatamente, dell'architettura, e dopo aver, soprattutto, descritto e posto a confronto gli elaborati progettuali oggetto di causa, abbia pure riscontrato nell'elaborazione progettuale successivamente realizzata dal convenuto Geom[redacted] di cui agli allegati da 13 a 13 F, l'esistenza di oggettivi e plurimi elementi di sovrapponibilità rispetto a quella redatta dall'attore, e, in particolare : posizionamento del lotto, volumetria generale, sagoma dell'edificio, prospetti e distribuzione degli spazi interni, dimensioni generali dell'edificio, asimmetria che caratterizza il disegno dei prospetti e assenza di sporto del tetto (*cfr*. CTU pp. 16-17).

Si tratta di aspetti tecnici la cui oggettività ed evidenza hanno portato il CTU a concludere, affermando, testualmente, che il progetto di parte attrice, non soltanto è dotato, per le ragioni sopra esposte, dei requisiti di originalità richiesti dalla legge sul diritto d'autore, ma, soprattutto, per quel che qui maggiormente rileva, "*che l'edificio realizzato da parte convenuta risulti una riproduzione riconducibile all'opera progettuale dell'architetto* [redacted]*, in quanto ne riproduce le caratteristiche essenziali e le marginali variazioni introdotte non sono sufficienti a differenziarlo in maniera dirimente rispetto all'originale*".

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 8 di 13

Ciò posto, occorre, a questo punto, procedere ad una corretta qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra l'attore e la società convenuta, dipendendo da essa la fondatezza, integrale o parziale, delle pretese risarcitorie avanzate dal primo.

Si ritiene che, sulla base delle allegazioni, in fatto e in diritto, svolte alle parti e delle produzioni documentali operate in corso di causa, la relazione giuridico-negoziale instauratasi tra le stesse vada qualificata in termini di contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2230 ss. c.c.).

Sul punto, deve osservarsi che la convenuta ha invero negato di aver conferito alcun incarico professionale all'Arch[redacted], evidenziando, sul punto, l'assenza di prova documentale del relativo contratto.

Tuttavia, pur dovendosi rilevare come la realizzazione definitiva dell'opera sia stata in concreto assegnata alla ditta [redacted] (v. doc. 19 parte convenuta), anziché alla società [redacted] inizialmente indicata dall'attore, la relazione direttamente intercorsa tra il [redacted] e la convenuta [redacted] è, comunque, da ricondursi al tipo di contratto anzidetto che, come noto, "*postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento,* ***anche ricorrendo alla prova per presunzioni****, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva*" (*cfr. ex multis* Cassazione Civile n. 1792/2017).

A tal fine, soccorre, prima di tutto, lo scambio degli elaborati progettuali e di corrispondenza intercorso tra le parti (docc. 6,7, 16-20C parte attrice), attestante, in maniera incontrovertibile, il conferimento di un incarico professionale comprensivo della progettazione del manufatto de quo, e la concreta esecuzione di detto incarico da parte del [redacted], e, quindi, l'esistenza tra le parti e lo svolgimento effettivo di un rapporto di collaborazione professionale, evincibile, peraltro, anche dalle allegazioni in fatto svolte dalla stessa parte convenuta (a titolo meramente esemplificativo si rinvia a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta ove la convenuta conferma di aver inoltrato all'Arch. [redacted] una richiesta di prevenivo e a pag. 7 del medesimo atto ove gli stessi convenuti parlano di "collaborazione").

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 9 di 13

Accertata l'esistenza del "tipo contrattuale" in precedenza delineato, occorre osservare come l'odierno attore non abbia proposto domanda di adempimento negoziale e, in particolare, domanda di pagamento del relativo compenso, ma si sia limitato a dedurre la lesione dei suoi diritti autorali, morale e patrimoniale, con richiesta di risarcimento del patito danno.

Deve, inoltre, rilevarsi come al contratto inter partes sia estensibile, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 64 c.p.i. secondo cui "*quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita,* ***i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore***".

Infatti, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, tale previsione normativa può trovare applicazione tanto rispetto a rapporti di lavoro subordinato quanto, come detto, in via analogica e salvo patto contrario, rispetto a rapporti di lavoro autonomo, con la conseguenza che, in entrambi i casi, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione (nella specie, opera dell'intelletto) nascono direttamente in capo al soggetto che l'ha commissionata, restando in capo all'esecutore della stessa solo il diritto, morale, ad esserne riconosciuto autore (in questo senso anche Tribunale di Bologna, sez. IV, 12/05/2020 "*qualora l'attività inventiva costituisca l'oggetto della prestazione del lavoratore autonomo, del consulente o del professionista, si deve concludere che, salvo diversa pattuizione, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione nascano direttamente in capo al committente che abbia commissionato l'invenzione*").

Esclusa, pertanto, la titolarità in capo all'Arch. [redacted] dei (soli) diritti di sfruttamento patrimoniale dell'opera in commento, e, conseguentemente, rigettata, in parte qua, la domanda attorea di risarcimento del danno derivante dalla loro lesione, gli esiti dell'espletata CTU consentono, invece, di ritenere violato il diritto (morale d'autore) dell'attore alla paternità dell'opera, con conseguente diritto di quest'ultimo a vedersi ristorato il relativo pregiudizio a norma dell'art. 158 L.d.A.

In tal senso, risultano decisive le valutazioni di sovrapponibilità come sopra formulate dal CTU con riguardo all'elaborato progettuale redatto e formalmente depositato a firma del Geom. [redacted] (all. da 13 a 13F), attraverso il quale quest'ultimo, su incarico della

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 10 di 13

società convenuta, ha, come detto, fatto propria la pregressa attività ideativa e progettuale di controparte, attribuendosi la veste di progettista architettonico esclusivo (oltre che di direttore dei lavori) di un'opera altrui, successivamente sfruttata dalla società convenuta.

Orbene, in assenza di elementi oggettivi in base ai quali poter determinare con assoluta esattezza l'entità del nocumento certamente patito dall'attore, nella fattispecie in esame, dovrà inevitabilmente operarsi, ex art. 1226 c.c., una sua liquidazione in via equitativa, e, a tal fine, si ritiene equo e congruo riconoscere all'attore un importo, all'attualità e, quindi, già rivalutato, pari al 15% circa della somma richiesta da parte attrice, e nel quantum non contestata da controparte, al diverso titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata in esecuzione del rapporto negoziale sopra accertato (i.e. netto a corrispondere € 30.925,22 v.doc. 8 parte attrice).

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, i convenuti, quali soggetti corresponsabili della lesione del diritto morale d'autore azionato dall'attore, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del [redacted], a titolo di risarcimento del danno da violazione del predetto diritto autorale, della complessiva somma, liquidata all'attualità, di € 6.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Inoltre, a fini prevalentemente preventivi e, in parte, risarcitori, va disposta, ex art. 166 L.d.A., anche la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, a cura dell'attore e a spese dei convenuti, sulla pagina Facebook della società convenuta e sul quotidiano locale "Gazzetta di Modena".

Infine, per quel che concerne le spese di lite, il parziale accoglimento delle domande formulate, in via principale, dall'attore ne giustifica la compensazione nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3, come da dispositivo, a carico dei convenuti, in solido tra loro, quali parti maggiormente soccombenti.

Sempre a carico dei convenuti, in solido tra loro, vanno pure poste, definitivamente e per intero, le spese di c.t.u. in ragione del suo esito completamente ad essi sfavorevole.

P.Q.M.

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 11 di 13

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

che il progetto di cui agli allegati da 16 a 20C dell'atto di citazione, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a casa famiglia, a firma dell'arch. [redacted], costituisce opera di architettura protetta ai sensi della Legge n. 633 del 1941, la cui paternità spetta, in via esclusiva, all'attore.

DICHIARA

i convenuti responsabili della lesione del diritto morale d'autore in capo all'attore sull'opera sopra descritta.

CONDANNA

i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma, liquidata all'attualità, di € 6.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, rigettando la restante domanda risarcitoria proposta dall'attore.

DISPONE

la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, una sola volta, a cura dell'attore e a spese dei convenuti, sulla pagina Facebook della società convenuta e sul quotidiano locale "Gazzetta di Modena".

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'attore dei restanti 2/3 liquidati in € 690,00 per spese e € 7.150,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente ed integralmente a carico dei convenuti, in solido tra loro, quelle relative all'espletata c.t.u.

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 12 maggio 2022.

Il Presidente

Dott. Fabio Florini

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 12 di 13

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f6d00a - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: deba4a
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6

copia esecutiva della sentenza n. 1304/2022 Tribunale di Bologna rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 13 di 13

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Copia conforme all'originale della sentenza n. **1304/2022** pubblicata in data 19 maggio 2022 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. LEONARDO GUIDI quale procuratore del Sig. [redacted], con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-*bis* del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Bologna, 12 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Bologna, 12 settembre 2022

IL FUNZIONARIO

(firmato digitalmente da EMILIO MAZZONE)